



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. 10331 o Cel 07/11/2017

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 255 DEL 06-11-2017

OGGETTO: Sgombero e Messa in sicurezza del fabbricato sito in Via del Castello n°35 e

Via dei Fossi n°2 (Foglio n°10 p.lla n°317 sub 1 e 2 e p.lla n°315 sub 7).

Rif. Perizia giurata ID n°310/2017 prot. 9559 del 10/10/2017.

RETTIFICA ORDINANZA N. 243 DEL 10.10.2017

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DI.COMA.C." ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DI.COMA.C. attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast e/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 8 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 12/2017 prevede che il titolare di immobile dichiarato inutilizzabile sulla base della scheda FAST, possa conferire incarico a tecnico professionista privato l'incarico di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la ricostruzione la scheda Aedes dell'edificio danneggiato corredata da perizia giurata e della ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo, al fine dell'attribuzione del danno;

VISTE le risultanze della scheda AEDES, a seguito di sopralluogo effettuato presso il fabbricato sito alla in Via del Castello n. 35 e Via dei Fossi n.°2, e distinto in Catasto al Foglio 10 con le particelle nn. 315 e 317 unitamente alla perizia redatta dall'Ing. Valter Caputo di L'Aquila, giurata presso il Tribunale di Rieti in data 08.08.2017 da cui emerge l'attribuzione di esito "E – EDIFICIO INAGIBILE", inviata al protocollo comunale in data 10/10/2017 prot. 9559 dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio di Rieti con riferimento ID n. 310/2017 con l'indicazione che l'esito attribuito deriva anche da danni preesistenti quindi non connessi agli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la nota trasmessa dai Sigg.ri Sarra del 06.11.2017 prot.n°10270, ove si fa presente che nell'ordinanza n.243 del 10.10.2017 è stato erroneamente indicato "...che l'esito attribuito deriva anche da danni preesistenti quindi non connessi agli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016";

RITENUTO CHE si rende necessario provvedere alla rettifica della predetta Ordinanza mediante il presente dispositivo con la esatta dicitura, ovvero che **l'esito attribuito deriva da danni connessi agli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016;**

DICHIARA

la **inagibilità** per l'immobile a destinazione **residenziale** sito in Antrodoco (RI) Via del Castello n.35 e Via dei Fossi n.2, ed identificato al **Foglio 10** con le **particelle nn. 315 e 317**, intestato al **Sig. Paulucci Roberto** (p.lla 317 sub1); **Sigg.ri Sarra Adele, Sarra Aldo e Sarra Massimo** (p.lla n. 317 sub 2); **Sig.ra Paulucci Maria Loreta** (p.lla n. 315 sub 7), fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità mediante il ripristino della continuità strutturale;

ORDINA

- il non utilizzo di detto immobile sia ai proprietari che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.
- che l'Ordinanza Sindacale n. 243 del 10.10.2017 venga sostituita dal presente dispositivo;

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che il proprietario summenzionato proceda ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora l'interessato intenda avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n°1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali, **previa presentazione allo scrivente Ufficio di specifica dichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o ritirabile presso l'Ufficio Tecnico;**
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA

- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, ai proprietari immediatamente reperibili:
 - **Paulucci Roberto** residente in Terni (Tr), Via Gabelli n°99 cap 02013;
 - **Sarra Adele** residente in Roma, Via Zignago n°22, cap 00166
 - **Sarra Aldo** residente in Roma, Via To di n°60, cap 00175
 - **Sarra Massimo** residente in Roma, via Luigi Chiala n°130, cap 00139
 - **Paulucci Maria Loreta** residente in Antrodoco (RI), Via del Castello n°35, cap 02013;
- 2) che i proprietari sopra indicati provvedano, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefri@pec.interno.it;
 - C.O.I. Posta all'indirizzo: coiposta@regione.lazio.it;
 - REGIONE LAZIO: verificaagibilita@regione.lazio.it;
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: plbassavallelevelino@pec.it;

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

Sindaco

Guerrieri Ing. Alberto

